

NORME PER LA TESI DI LAUREA MAGISTRALE
Corso di Laurea Magistrale in
Letterature moderne, comparate e postcoloniali

Approvate dal Consiglio di Corso di Studio il 15.11.2012 e modificate il 03.04.2014 e il 17.07.2014 e il 28.06.2019

Fermo restando quanto disposto nelle norme generali del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio della Laurea magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali stabilisce quanto segue:

Art. 1

Gli studenti dovranno produrre, come tesi di laurea, un elaborato scritto con caratteristiche di originalità, preferibilmente in forma comparatistica, che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti. L'elaborato verte su uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia sostenuto l'esame e deve essere messo in relazione ad almeno una delle lingue, delle letterature o delle aree culturali studiate.

Art. 2

Il Relatore deve essere un professore ordinario, associato o un ricercatore afferente al Dipartimento, ma può essere anche un docente dell'Ateneo titolare di una mutuaione esterna per l'anno accademico di riferimento. Il Correlatore, la cui presenza è obbligatoria, può essere anche un Cultore della materia o un docente o ricercatore di altro Ateneo, anche straniero.

Per valutare la parte della discussione della tesi che si svolge in lingua straniera, il Relatore o il Correlatore devono appartenere ai Settori Scientifico-disciplinari di Lingua e traduzione o Letteratura straniera, oppure debbono certificare la loro competenza nel valutare l'abilità del candidato a sostenere parte della discussione della tesi in lingua straniera.

Il Relatore non deve necessariamente essere lo stesso docente con cui il candidato ha sostenuto l'esame dell'insegnamento su cui verte l'elaborato finale.

Art. 3

I candidati dovranno produrre, come tesi di laurea, un elaborato scritto che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti e che si estenda indicativamente per almeno 100 pagine, ad esclusione di eventuali appendici, corpora di testi, documentazione di materiale, bibliografia ed altro.

L'argomento della tesi deve essere concordato con il docente con ragionevole anticipo, comunque almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di laurea. Il candidato deve organizzare in modo responsabile i tempi della sua ricerca e presentare le varie parti della tesi con cadenza regolare e graduale, assicurandosi che il Relatore, al momento della presentazione della domanda di laurea, abbia tutti gli elementi per fare un bilancio compiuto del lavoro svolto, potendo contare su una redazione ormai pressoché definitiva. In ogni caso, lo studente deve presentare la versione definitiva non meno di 7 giorni prima della scadenza del possesso dei requisiti per l'ammissione alla prova finale.

Art. 4

Lo studente che desidera redigere l'elaborato in una delle lingue straniere studiate deve ottenere preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di corso di Studio. A tal fine, deve inviare al

coordinatore del Corso di Studio (anche a mezzo mail) una richiesta motivata, almeno due settimane prima della scadenza per la presentazione della domanda di laurea. Il Relatore manifesta il proprio assenso controfirmando (anche a mezzo mail) la richiesta del laureando. In questo caso, viene richiesto un riassunto in lingua italiana di un'ampiezza pari almeno a 10 pagine e che deve essere inserito in appendice. Questo dovrà essere inviato tramite e-mail - usando l'account istituzionale - ai singoli membri della commissione. Inoltre, si fa presente che farà parte della valutazione anche la qualità linguistica dell'elaborato.

Gli studenti del Gemma sono esonerati dalla procedura sopra descritta.

Art. 5

Le eventuali presentazioni al computer, a supporto della discussione, sono ammesse solo se ampiamente giustificate dall'argomento della tesi e se di durata limitata, al massimo cinque minuti. E' compito del Relatore vigilare affinché queste presentazioni non tolgano spazio alla discussione.

Art. 6

Il Relatore e il Correlatore, di norma, fanno parte della Commissione di Laurea. La Commissione per la prova finale verifica l'abilità del candidato a sostenere parte della discussione della tesi in lingua straniera, anche nel caso in cui la tesi non riguardi l'area delle lingue e delle letterature straniere.

Art. 7

L'attribuzione del punteggio finale tiene conto della media ponderata degli esami, rapportandola al giudizio specifico sulla tesi e all'efficacia dell'esposizione orale in sede di discussione.

La Commissione valuterà l'opportunità di attribuire sino a un massimo di **7 punti** comprensivo dell'attuale bonus per mobilità internazionale, come sotto specificato, in aggiunta al punteggio risultante dalla media ponderata degli esami

Il bonus per mobilità all'estero viene riconosciuto agli studenti che abbiano svolto mobilità all'estero attraverso uno dei programmi di mobilità offerti dall'Ateneo di Bologna (inclusi accordi di settore e/o accordi quadro) ed abbiano ottenuto il riconoscimento di:

- **almeno 12 CFU** per un periodo di studio in mobilità presso l'Università Russa Statale per gli studi Umanistici (RSUH), l'Università Amicizia dei Popoli (RUDN) di Mosca e l'Università Statale Jugozapadnyj di KURSK – RUSSIA, l'Università Federale di Kazan;
- **almeno 9 CFU** per un periodo di studio in mobilità con progetti di scambio con la Cina (Dalian University of Foreign Languages; China's University of Political Science and Law (CULP); East China University of Science and Technology (ECUST)) o il Giappone (nell'ambito degli accordi di settore con: Tokyo University of Foreign Studies (TUFS); Junsei Educational Institution; Kurashiki University of Science and the Arts).

Nell'ambito di tutti gli altri programmi di mobilità

- **almeno 18 CFU** per un periodo di studio in mobilità per studio;

oppure

- **almeno 6 CFU** per un periodo di tirocinio in mobilità;

oppure

- **almeno 12 CFU** per un periodo di mobilità per la preparazione della prova finale (inclusi assegnatari di borse per tesi all'estero).

Il punto per mobilità internazionale viene attribuito in maniera indipendente dalla valutazione della tesi.

Art. 8

Le eventuali lodi conseguite negli esami di profitto non hanno un'incidenza diretta sul punteggio finale, mentre l'eventuale aggiunta della lode al punteggio 110/110 è a discrezione esclusiva dei commissari, che, dopo aver valutato la proposta formulata in tal senso da un membro qualsiasi della Commissione, sono comunque tenuti a esprimersi all'unanimità.

Il presente regolamento è valido per il corso di laurea magistrale ex-DM 270 e per il previgente corso di laurea specialistica ex-DM 509.

NOTA IMPORTANTE:

Un docente in congedo non può essere né relatore né correlatore.

Un docente fuori ruolo può essere sia relatore che correlatore.

Un docente in pensione non può essere relatore, può essere correlatore se dichiarato cultore della materia.

Approvato dal Consiglio di Corso il 06.10.2011

Successivamente modificato il: 15.05.2014; 06.11.2015 e 28.06.2019